



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO



Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. 240 /REP. N. 5 DEL 12 GEN. 2018

Oggetto: **Comune di Ulassai. Studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo al progetto "Messa in sicurezza del centro abitato – Via Santa Croce".**

Il Segretario Generale

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- VISTA** la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l'"Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione";
- VISTE** le Norme di Attuazione del PAI vigenti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

DIREZIONE GENERALE AGENZIA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO

Il Segretario Generale

D.S.G. PROT. N. 240 /REP. N. S DEL 12 GEN. 2018

CONSIDERATO che, sulla base della cartografia vigente, l'intervento in oggetto ricade in un'area individuata dal P.A.I a pericolosità da frana Hg4;

PRESO ATTO dei contenuti della dichiarazione del Comune di Ulassai, allegata allo studio di compatibilità, con la quale si accerta: l'inclusione del sito di intervento in un'area a pericolosità Hg4, l'ammissibilità e la compatibilità dello stesso con le prescrizioni ed i contenuti del P.A.I. e la sua conformità con gli strumenti urbanistici vigenti;

CONSIDERATO che per il suddetto intervento è stato redatto lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all'art. 25 delle stesse Norme di Attuazione;

CONSIDERATO che lo studio di compatibilità geologica e geotecnica della Ditta Comune di Ulassai relativo al progetto di "Messa in sicurezza del centro abitato – Via Santa Croce" redatto dal Dott. Ing. Andrea Lostia, iscritto al n. 8050 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari e dalla Dott.ssa Geol. Tiziana Carrus, iscritta al n. 548 dell'Ordine dei Geologi della Regione Sardegna, proposto dal Comune di Ulassai per l'approvazione ai sensi dall'art. 23 comma 6 lett. (a) e (b), trasmesso al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna per il tramite del Comune di Ulassai, è costituito dai seguenti allegati:

Elaborato/Tavola	Titolo	Protocollo ADIS
A4	Studio di compatibilità geologica e geotecnica	10036 del 14.12.2017
01	Inquadramento e stato di fatto	8236 del 24.10.2017
02	Interventi previsti e particolari di dettaglio	10036 del 14.12.2017

VISTA la relazione istruttoria sullo studio di compatibilità di cui sopra, redatta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia del Distretto Idrografico, a conclusione della quale si sottolinea che l'intervento in questione, è da



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

DIREZIONE GENERALE AGENZIA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO

Il Segretario Generale

D.S.G. PROT. N. 240 /REP. N. 5 DEL 12 GEN. 2018

considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera a) delle Norme di Attuazione del P.A.I. e compatibile con quanto previsto dall'art. 23, comma 9 delle N.A., considerando in particolare che l'intervento in questione non peggiora le condizioni di equilibrio statico dei versanti e la stabilità dei suoli e non incrementa le condizioni di rischio specifico degli elementi vulnerabili interessati, ad eccezione dell'eventuale incremento sostenibile connesso all'intervento espressamente assentito, come previsto dalle lettere b) ed l) dello stesso comma;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DETERMINA

di approvare lo studio di compatibilità geologica e geotecnica della Ditta Comune di Ulassai relativo al progetto di "Messa in sicurezza del centro abitato – Via Santa Croce", proposto dal Comune di Ulassai.

Resta inteso che l'area oggetto dello studio in argomento rimane assoggettata alla perimetrazione definita dal P.A.I. vigente e alla disciplina delle relative N.A.. Tale perimetrazione potrà essere modificata solo a seguito dell'approvazione di un eventuale apposito studio di variante, presentato in conformità di quanto previsto all'art. 37 delle N.A. del P.A.I..

Si sottolinea che, ai sensi dell'art.19 comma 4 delle N.A. del P.A.I., qualora per l'intervento in oggetto sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.

Si prescrive che il Comune assicuri la funzionalità nel tempo dell' intervento di mitigazione in questione mediante l'iscrizione nel bilancio comunale di idonee risorse finanziarie e predisposizione di un sistema di monitoraggio continuo delle criticità, dandone periodicamente comunicazione agli Enti Competenti.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso, *"in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrare dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato"*.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO

DIREZIONE GENERALE AGENZIA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO

Il Segretario Generale

D.S.G. PROT. N. 240 / REP. N. 5 DEL 12 GEN. 2018

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 13, il presente provvedimento *“non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità”*.

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall'art. n. 25 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della RAS n. 35 del 21 marzo 2008, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione previsto ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001, ex art. 2 della Legge n. 64/1974, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Segretario Generale

Alberto Piras

M. Melis / Dir. / Serv. dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni
P. Ciabatti / Ist. / Serv. dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni